



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio e dell'unione civile che si celebra nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dal Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dalla Legge n.76/2016, D.lgs. nn. 5,6 e 7 del 19 gennaio 2017 e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

Art. 2 - FUNZIONI

1. Per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione di Ufficiale di Stato Civile o al Segretario Comunale.
2. Possono celebrare matrimonio e unione civile anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.
3. Chiunque assuma la funzione di "Ufficiale di Stato Civile", nel celebrare il rito, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 D.P.R. 396/2000.

Art. 3 - RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE

1. La richiesta di celebrazione si presenta presso l'Ufficio di Stato Civile, previo appuntamento, compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi gli interessati a contrarre matrimonio o unione civile.
2. L'istanza dovrà contenere le generalità dei richiedenti, la data e l'ora del matrimonio o dell'unione civile e dovrà essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. n.396/2000, o dalla presentazione dell'istanza di unione civile, come previsto dall'art.1 comma 1 del D.P.C.M. del 23 luglio 2016; qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio o dell'unione civile decade automaticamente.

Art. 4 - LUOGHI DI CELEBRAZIONE

1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati presso:
 - a. Sala Consiliare
 - b. Sala Giunta
 - c. Ufficio di Stato Civile
 - d. Ex Convento dei Cappuccini – via Brigata Sassari
2. Nel rispetto delle norme generali del Codice Civile e delle successive disposizioni ministeriali, la Giunta, con propria deliberazione, individua altre sedi istituzionali destinate alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili.

Art. 5 - GIORNI E ORARI

1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati di norma la mattina dal lunedì al sabato durante l'orario di servizio compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e di disponibilità delle sedi comunali.
2. Per particolari esigenze, salvo impedimenti di natura organizzativa, il Sindaco può autorizzare la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili al di fuori dei giorni e degli orari previsti di cui al comma 1, previsti nel presente Regolamento; tenendo conto che in determinati giorni e orario, si dovrà riconoscere eventualmente, lo straordinario. Questi ultimi oneri saranno messi a carico dei nubendi. La domanda dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data di celebrazione.
3. I matrimoni non possono essere celebrati nei giorni:
 - 1 - 6 gennaio
 - Il sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua, il giorno del Lunedì dell'Angelo
 - 25 aprile
 - 1 maggio
 - 2 giugno
 - 15 agosto
 - 14 settembre (Festa Patronale)
 - 1 novembre
 - 8 - 24 - 25 - 26- 31 dicembre

Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Competente all'organizzazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile ed eventuali altri uffici competenti nel caso in cui vengano scelte nuove sedi istituzionali destinate alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili.
2. Espletata la procedura delle pubblicazioni o dell'istanza di unione civile, i richiedenti potranno prenotare la sala presso il competente Ufficio di Stato Civile.
3. La richiesta relativa all'uso della sala di cui all'art.4 del presente provvedimento, deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile del Comune da parte di uno dei due richiedenti.
4. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti su appuntamento.
5. Celebrante è il Sindaco o un suo delegato. Qualora i richiedenti desiderino un particolare celebrante, amministratore comunale o altra persona, previo accordo con l'interessato, devono darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la celebrazione e quest'ultimo deve essere delegato dal Sindaco.
6. La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio e dell'unione civile, se prevede un pagamento, non sarà ritenuta perfezionata fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato Civile, che dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data fissata per la cerimonia.
7. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità comunicate dall'Ufficio di Stato Civile. Il pagamento verrà addebitato anche nell'ipotesi in cui il rito non venga celebrato per cause imputabili ai richiedenti.
8. L'orario della cerimonia non ammette ritardi. I testimoni devono presentarsi almeno cinque minuti prima della cerimonia per la verifica dei documenti e dei dati anagrafici; l'interprete, se previsto, almeno dieci minuti prima della cerimonia per espletare le formalità di rito.

Art. 7 - UTILIZZO DEI LOCALI DESTINATI ALLA CELEBRAZIONE

1. Alle parti richiedenti è consentito di addobbare con composizioni floreali e ulteriori arredi che tengano conto del decoro istituzionale, il locale dove dovrà essere celebrato il rito senza apportare variazioni permanenti alla disposizione dello stesso a totale carico degli interessati; esse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture esistenti. I locali dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi ai fruitori.
Ove gli arredi non siano presenti sono a totale discrezione e carico delle parti richiedenti.
2. Le parti richiedenti possono utilizzare, a loro totale carico sia in termini di spesa che di organizzazione, anche la partecipazione di figuranti in costume e/o di musicisti. Sono inoltre autorizzati ad effettuare fotografie e video.
3. Il Comune di Quartu Sant'Elena si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai fruitori.

Art. 8 - PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

1. È vietato il lancio di riso, coriandoli, petali, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia, in tutti gli spazi della sede nella quale si svolge la cerimonia e nelle sue immediate adiacenze, che imbratti i luoghi e/o crei pericolo per terzi, che per loro natura sono aperti al pubblico.
2. Sono ammessi alla celebrazione animali d'affezione purché tenuti in braccio o, in caso di cani, dovranno essere tenuti al guinzaglio e il padrone dovrà portare con sé una museruola da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali, o su richiesta delle autorità competenti

Art. 9 - TARIFFE

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina e aggiorna le tariffe previste per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili.
2. Le tariffe andranno differenziate secondo l'orario di svolgimento del servizio e la residenza dei richiedenti.
3. La Sala Consiliare, la Sala Giunta e l'Ufficio di stato Civile, saranno concessi gratuitamente nel caso in cui almeno uno dei due richiedenti sia residente nel Comune di Quartu Sant'Elena, e se la celebrazione si svolgerà nei giorni e negli orari di cui all'art. 5 comma 1.
4. Per ciò che concerne le tempistiche del pagamento si rimanda all'art. 6, comma 5.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Precedenti norme che contrastano con il presente Regolamento si intendono abrogate.
2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rimanda alla normativa vigente in materia e alle norme statutarie e/o regolamentari del Comune.